

(N. 2306-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI
E MARINA MERCANTILE)

(RELATORE TARTUFOLI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

col Ministro della Difesa

col Ministro dell'Industria e del Commercio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1957

Modifiche all'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

Comunicata alla Presidenza il 6 febbraio 1958

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 17 luglio 1954, n. 522, a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, è già ormai al terzo anno della sua applicazione e non vi è chi non riconosca l'importanza delle sue determinazioni, con il riflesso più preciso nelle attività dei cantieri navali e quindi della occupazione operaia nel settore così delicato e complesso della metalmeccanica navale.

Dall'entrata in vigore della legge n. 522 sino alla data odierna sono state ammesse a beneficiare dei provvedimenti che essa contiene ben 200 unità per complessive 1.356.485 di tonnellate di stazza lorda, così suddivise:

| | | |
|---------------------------------|-------------------|-----------|
| navi da carico | n. 110 per t.s.l. | 548.288 |
| navi cisterna | » 48 » » | 684.154 |
| navi da passeggeri | » 19 » » | 120.440 |
| navi di tipo speciale | » 23 » » | 3.603 |
| | <hr/> | <hr/> |
| dunque totali | n. 200 per t.s.l. | 1.356.485 |
| | <hr/> | <hr/> |

Di tale massa, indubbiamente ingente, di unità navali, alla data del 30 settembre 1957 erano state consegnate ben 91 unità per tonnellate di stazza lorda 553.384 e le rimanenti 109, per tonnellate di stazza lorda 803.101, ancora in costruzione, avevano raggiunto il seguente stato di avanzamento:

| | | |
|----------------------------|-------------------|---------|
| superiore al 75% | n. 32 per t.s.l. | 222.944 |
| dal 50% al 75% | » 16 » » | 120.189 |
| dal 25% al 50% | » 24 » » | 141.469 |
| inferiore al 25% | » 37 » » | 318.499 |
| | <hr/> | <hr/> |
| Totali | n. 109 per t.s.l. | 803.101 |
| | <hr/> | <hr/> |

Ed altre nuove commesse si allineano in questa fervida ripresa con le concessioni, all'esame di ammissione per altre 15 unità per complessive tonnellate di stazza lorda 137.427. Ed è prevedibile che non ci sarà arresto se la

legge n. 522 avrà la funzionalità prevista e considerata fino all'esercizio 1963-64.

Nel corso dell'applicazione della legge n. 522 è però emerso che alcune clausole in essa contenute, e di cui diremo, sono in contrasto con le norme previste ed entrate in applicazione con il trattato C.E.C.A., ratificato con la legge 25 giugno 1952; norme che prevedono che nessuna diversità di trattamento, sotto qualsiasi forma, possa esistere tra i materiali di produzione nazionale e quelli degli altri Paesi della Comunità stessa.

La legge n. 522 a favore delle costruzioni navali statuisce infatti:

all'articolo 1: l'esenzione dai dazi doganali e dell'imposta generale sull'entrata alla importazione, di quanto occorra alla costruzione, allestimento, arredamento, riparazione, modificazione e trasformazione di navi mercantili;

all'articolo 2: la restituzione degli oneri doganali, oltre ad agevolazioni in materia di imposta generale sull'entrata per i prodotti nazionali.

L'articolo 4 del trattato C.E.C.A. vieta ogni diversità di trattamento, operato sotto qualsiasi aspetto, tra i materiali nazionali che fanno oggetto del Mercato comune, e quelli provenienti dagli altri Paesi aderenti alla C.E.C.A.

Ora siccome le disposizioni previste all'articolo 2 della legge n. 522 si sono rivelate in contrasto con la norma, e la competente Alta Autorità della C.E.C.A. ha di ciò fatto specifica e tassativa segnalazione per le variazioni di circostanza, si è predisposto il disegno di legge presente, inteso a far sì che i materiali di produzione C.E.C.A. vengano assimilati a quelli nazionali e quindi ammessi ai medesimi benefici fiscali sinora goduti soltanto da questi ultimi.

Il presente disegno di legge stabilisce dunque all'articolo 1 che i materiali siderurgici prodotti negli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio vengono assimilati ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi ai benefici fiscali previsti dall'articolo 2 della legge n. 522. Questo significa peraltro che le agevolazioni stesse operano,

quando sia avvenuta la nazionalizzazione dei materiali, col pagamento di tutti i diritti doganali vigenti, dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.

Siccome peraltro la situazione di mercato nell'ambito della Comunità può subire variazioni e mutazioni economiche, doveva prevedersi e si prevede la possibilità di variare opportunamente la misura del rimborso del dazio e degli altri oneri doganali, indicati nella tabella n. 1 allegata alla legge n. 522. Il provvedimento relativo, che deve essere esercitato con piena tempestività, in relazione alla emergenza, è quindi previsto che verrebbe adottato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina

mercantile, di concerto con quelli delle finanze, del tesoro, del bilancio, dell'industria e commercio e del commercio con l'estero, cioè gli stessi Dicasteri che furono parte della legge originaria.

Valutate quindi le circostanze, non si può che convenire circa l'esigenza di approvare il disegno di legge con il quale non solo si ottempererà pienamente agli impegni assunti in sede C.E.C.A., ma si realizzerà anche una migliore interpretazione dello spirito della legge n. 522.

Confidasi quindi che il Senato darà la sua approvazione al disegno di legge.

TARTUFOLI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai fini della concessione dei benefici fiscali previsti dall'articolo 2 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sia per il dazio e per gli altri oneri doganali, sia per l'imposta generale sull'entrata, i materiali siderurgici prodotti negli altri Stati membri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio sono assimilati ai materiali di produzione nazionale e sono ammessi ai benefici di cui fruiscono i materiali nazionali medesimi, previa la loro nazionalizzazione col pagamento di tutti i diritti doganali vigen-

ti, dell'imposta generale sull'entrata e dell'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per il bilancio, per l'industria e il commercio e per il commercio con l'estero, entro il termine di cui all'articolo 24 della legge 17 luglio 1954, n. 522, sostituito dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1956, n. 859, potrà essere variata la misura del rimborso del dazio e degli altri oneri doganali indicata nella tabella n. 1 allegata alla citata legge n. 522 in relazione a mutate situazioni di mercato.